

Decreto Dirigenziale n. 591 del 03/12/2010

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

LEGGE REGIONALE N.6 DEL 29 MARZO 2006 - CONCESSIONE PER LA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO AUTOSTRADALE DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE - RACCORDO AUTOSTRADALE SALERNO-AVELLINO CORSIA NORD KM. 6 + 048 RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BARONISSI (SA) - ALLA SOCIETA' C. GALDIERI & FIGLI S.P.A. CON SEDE IN LANCUSI DI FISCIANO (SA) ALLA VIA S.S. 88 KM 10 + 500--

IL DIRIGENTE

VISTI il R.D. 20 luglio 1934, n°1303, regolamento di esecuzione del R.D.L. 2.11.1933, n°1741;

VISTI l'art.16 del D.L. 26 ottobre 1970, n°745, convertito nella Legge 18 dicembre 1970, n°1034, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con il D.P.R. 27 ottobre 1971, n°1269;

VISTO l'art.105 comma 2 lettera f del D.Lgs.vo 31 marzo 1998 n.112 che attribuisce alle regioni le funzioni relative al conferimento di concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade e i raccordi autostradali;

VISTA la legge regionale 29 marzo 2006 n.6;

VISTO decreto legislativo 3.2.1993 n°29;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 1540 del 12 aprile 2001;

VISTO la legge regionale 29 dicembre 2005, n.24 di attribuzione ai dirigenti della competenza all'adozione degli atti di gestione;

VISTO l'art.9 della legge regionale 12 del 28 novembre 07;

VISTA la DGR 2119 del 31.12.2008 di conferimento dell'incarico al Dr. Luciano Califano di dirigente del Settore Regolazione dei Mercati;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n° 529 del 25 giugno 2010 di attribuzione dell'incarico a Coordinatore dell'A.G.C. 12 Sviluppo Economico al Dr. Luciano Califano, prorogato fino al 31/12/2010 con DGR n.828 del 26/11/2010;

PREMESSO:

- a. **CHE** la Società C. Galdieri & Figli S.p.a. con istanza del 19/01/2006 inviata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Baronissi (SA), all'epoca competente per materia, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di un impianto di distribuzione carburanti da ubicare lungo il Raccordo Autostradale SA/AV, lato Est corsia Nord, così come previsto dall'art.1 comma 2 del D.Lgs.vo n.32/98 e della DGR della Campania n.3813 del 09/07/1999;
- b. **CHE** in data 06/02/2006 il S.U.A.P. del Comune di Baronissi ha attivato le procedure per l'avvio del procedimento inoltrando richiesta agli Enti interessati;
- c. CHE in data 06/11/2006 il Comune di Baronissi ha inoltrato la pratica della Società Galdieri alla Regione Campania Settore Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali, oggi Settore Regolazione dei Mercati, competente per materia ai sensi dell' art.18 della L.R. 6/2006;
- d. CHE in data13/03/2007 Prot. CDG-0033219-P l'ANAS, Direzione Generale di Roma ha comunicato alla Regione Campania, al Compartimento dell'ANAS per la Viabilità di Napoli e alla Società richiedente di sospendere l'istruttoria della pratica di che trattasi in quanto si è in attesa di emanare i criteri per la localizzazione, individuazione, assegnazione in concessione e realizzazione delle Aree di Servizio lungo le Autostrade e i Raccordi Autostradali in gestione diretta dell'ANAS;
- e. **CHE** l'ANAS Condirezione Generale Tecnica, con Circolare n.3/2008 del 05/03/2008, ha fissato le norme tecniche per la redazione dei piani di localizzazione delle Aree di Servizio lungo le Autostrade e i Raccordi Autostradali:
- f. CHE con l'istanza inoltrata in data 19/08/2008, alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, competente in materia, ai sensi della Legge Regionale n.6 del 29/03/2006 dalla Società C. Galdieri & Figli S.p.a. con sede in Lancusi di Fisciano (SA) alla S.S. 88 Km. 10+500 ha chiesto la concessione per la installazione di un impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione in fregio al Raccordo Autostradale Salerno/Avellino Corsia Nord ricadente nel territorio del Comune di Baronissi (SA);
- g. CHE con nota del 05/03/2010, integrativa della precedente, la Società in questione ha comunicato che l'ANAS in data 18/12/2009 ha rilasciato l'autorizzazione per la realizzazione dell'Area di Servizio di cui sopra e ha inviato alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, copia dei progetti in variante del precedente ai fini della richiesta dei rispettivi pareri di competenza degli Enti interessati, precisando inoltre, di aver attivato presso il Comune di Baronissi la procedura per la variante allo strumento urbanistico tramite indizione di una Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che con nota prot. n.27784 del 28/10/2010 del Comune di Baronissi (SA), acquisita al protocollo n.0913911 del 16/11/2010 del Settore Regolazione dei Mercati, lo Sportello per il Cittadino e dell'Impresa Unità Operativa S.U.A.P. ha inviato in allegato copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n.93 del 12/10/2010, trasmessa all'Albo Pretorio in data 27/10/2010 prot. n.27611, di approvazione in via definitiva della variante urbanistica al P.R.G. vigente, per la realizzazione di due impianti di distribuzione carburanti in fregio al raccordo autostradale Salerno/Avellino su entrambi i sensi di marcia rispettivamente al Km. 6+048 corsia Nord e

al Km. 6+044 corsia Sud, ubicati nel territorio del Comune di Baronissi (SA) di proprietà della Società C. Galdieri & Figli S.p.a. con sede in Lancusi di Fisciano (SA) alla S.S. 88 Km. 10+500;

VISTA l'autorizzazione Prot. CDG-0188260-P del 22/12/2009 a firma del Condirettore Generale, Amministrazione Finanza e Commerciale rilasciata dall'ANAS di Roma;

VISTO il parere favorevole rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno in data 15/04/2010 prot. 0010380 (pratica VV.F. n.40023);

VISTO il parere favorevole dell' Agenzia delle Dogane di Salerno espresso con nota n. 11740 del 27/04/2010;

TENUTO CONTO che la Società C. Galdieri & Figli S.p.a., è in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnica – organizzativa ed economica prevista dagli artt. 5, 6 e 7 del D.P.R. 1269/71 e dall'art.18 comma 3 della già citata legge regionale n.6/2006;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di dover concedere alla Società C. Galdieri & Figli S.p.a. con sede in Lancusi di Fisciano (SA) alla S.S. 88 Km. 10+500, l'autorizzazione alla installazione di un impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione in fregio al Raccordo Autostradale Salerno/Avellino Corsia Nord ricadente nel territorio del Comune di Baronissi (SA) sarà così costituito:

| SERBATOI INTERRATI | CAPACITA' SERBATOI mc. | PRODOTTO | CAPACITA' mc. |
|-----------------------|---------------------------|---|------------------|
| 2 | 50 | Benzina | 100,00 |
| 2 | 50 | Benzina Plus 98 | 100,00 |
| 4 | 50 | Gasolio | 200,00 |
| 2 | 50 | Gasolio Blu | 100,00 |
| 1 | 50 | GPL | 50,00 |
| 1 | 10 | Addittivo air blue per gasolio non oil | 10,00 |
| 1 | 5 | Olio esausto | 5,00 |
| 4 | DISTRIBUTOR | I MULTIPRODOTTO BIFRONTE PER | L'EROGAZIONE DI |
| | GASOLIO/GAS | OLIO BLU/BENZINA/ BENZINA PLUS 98 | |
| 1 | DISTRIBUTOR | E BIFRONTE PER L'EROGAZIONE DI METANO/M | 1ETANO |
| 1 | DISTRIBUTOR | E BIFRONTE PER L'EROGAZIONE DI GPL/GPL | |
| 1 | DISTRIBUTOR | E A SINGOLA EROGAZIONE PER ADDITIVO PER | GASOLIO AIR-BLUE |

mc.10 DI OLIO LUBRIFICANTE IN CONFEZIONI SIGILLATE

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dal Servizio 04, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo;

DECRETA

ART. 1- Alla Società C. Galdieri & Figli S.p.a. con sede in Lancusi di Fisciano (SA) alla S.S. 88 Km. 10+500, è concessa l'autorizzazione per la installazione e l'esercizio dell'impianto autostradale di distribuzione carburanti per autotrazione ricadente nel territorio del Comune di Baronissi (SA), in fregio al Raccordo Autostradale Salerno/Avellino Corsia Nord al Km. 6+048, nel rispetto delle norme citate nelle premesse, e di quelle afferenti i profili fiscali e di sicurezza antincendio.
L'impianto sarà così costituito:

| SERBATOI INTERRATI | CAPACITA' SERBATOI mc. | PRODOTTO | | | CAPACITA | ' mc. |
|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|--------|--------------|-------|
| 2 | 50 | Benzina | | | 100,00 |) |
| 2 | 50 | Benzina Plus 98 | | | 100,00 |) |
| 4 | 50 | Gasolio | | | 200,00 |) |
| 2 | 50 | Gasolio Blu | | | 100,00 |) |
| 1 | 50 | GPL | | | 50,00 | |
| 1 | 10 | Addittivo air blue per gasolio | non oil | | 10,00 | |
| 1 | 5 | Olio esausto | | | 5,00 | |
| 4 | DISTRIBUTOR | I MULTIPRODOTTO | BIFRONTE | PER | L'EROGAZIONE | DI |
| | GASOLIO/GAS | OLIO BLU/BENZINA/ BEN | ZINA PLUS 98 | | | |
| 1 | DISTRIBUTOR | E BIFRONTE PER L'EROC | GAZIONE DI MET | ΓΑΝΟ/Ν | METANO | |
| 1 | DISTRIBUTOR | E BIFRONTE PER L'EROC | GAZIONE DI GPL | /GPL | | |

1 DISTRIBUTORE A SINGOLA EROGAZIONE PER ADDITIVO PER GASOLIO AIR-BLUE mc.10 DI OLIO LUBRIFICANTE IN CONFEZIONI SIGILLATE

- 2. ART. 2- La presente concessione ha la durata di anni diciotto a decorrere dalla data del presente decreto. La Società dovrà, alla scadenza dell'autorizzazione rilasciata dall'ANAS trasmettere alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati, Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, una nuova autorizzazione per il periodo residuo. La Società, ai sensi dell'art.22 comma 1 della già menzionata legge regionale 6/2006, dovrà, presentare sei mesi prima della scadenza della presente concessione, istanza di rinnovo alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, producendo tutta la documentazione necessaria per il suddetto rinnovo ivi compresa quella attinente la efficacia del rapporto di convenzione intercorrente tra ANAS e la Società C. Galdieri & Figli S.p.a..
- ART. 3 Qualora, allo scadere del termine previsto dalla concessione, le Amministrazioni concedenti non ritengano di accogliere una eventuale domanda di rinnovo, nessun indennizzo, a qualsiasi titolo, competerà alla Società concessionaria.
- 4. ART. 4 La Società concessionaria dovrà prevedere adeguati servizi e strutture per i soggetti portatori di handicap, sia nei locali di ristoro, sia nei servizi igienici, ai sensi dell'art.27 della legge 30.3.1971, n°118 e successive modificazioni;
- **5.** ART. 5 La Società concessionaria è obbligata sotto pena di decadenza, a mantenere, in perfetto stato di efficienza e di conservazione, l'impianto di distribuzione carburanti di cui al precedente articolo.
- **6.** ART. 6 La concessione si intende rilasciata a tutto rischio e pericolo della Società interessata e le Amministrazioni concedenti, nonché quelle locali, non saranno in alcun modo responsabili per gli eventuali danni che dall'esercizio dell'impianto sopra indicato possano comunque derivare a terzi.
- 7. ART. 7 L'esercizio dell'impianto, di cui alla presente concessione, è sottoposto alla vigilanza ed al controllo di tutti gli Organi competenti, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.La Società concessionaria dovrà consentire in ogni tempo, libero accesso all'impianto ai funzionari delle Amministrazioni interessate, all'uopo delegati.
- 8. ART .8 Per l'esercizio dell'impianto sopra menzionato, la Società concessionaria ha l'obbligo di:
 - 8.1 Comunicare alla Regione Campania Settore Regolazione dei Mercati Centro Direzionale Isola A/6 Napoli, la data di ultimazione dei lavori ai fini del collaudo.
 - 8.2 Attenersi, nell'esecuzione dei lavori e nell'esercizio dell'impianto, a tutte le prescrizioni che saranno formulate dalla Regione Campania, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Agenzia delle Dogane Ufficio Tecnico di Finanza;
 - 8.3 Non iniziare la gestione dell'impianto prima del collaudo che sarà eseguito dall'apposita Commissione Regionale costituita ai sensi dell'art.75 legge regionale 27/94 e dell'art.15 della legge regionale n.6/2006.
 - 8.4 Gli oneri del collaudo sono a carico della Società concessionaria e vengono determinati sulla base di quanto previsto dal Decreto Ministeriale n.5440/86.
 - 8.5 Le procedure di collaudo sono attivate al termine dei lavori, dalla Società beneficiara della presente concessione con apposita istanza in bollo da presentare alla Regione Campania Settore Settore Regolazione dei Mercati Centro Direzionale Isola A/6 Napoli. Di osservare le vigenti norme legislative e regolamentari in materia di impianti di distribuzione carburanti, nonché di sottostare a tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità competenti.
- 9. ART. 9 La Società concessionaria è tenuta ad apporre, sugli apparecchi di distribuzione automatica, i cartellini indicatori del prezzo di vendita dei carburanti. E' tenuta, inoltre, ad utilizzare i distributori automatici di cui al precedente art.1 ed i relativi serbatoi esclusivamente per l'erogazione del tipo e delle qualità di carburante indicati nel suddetto articolo. Su ciascun apparecchio di erogazione dovrà essere specificata, con apposita dicitura, la qualità di carburante di cui è concessa la vendita.
- 10. ART. 10- La Società concessionaria è tenuta, sotto pena di decadenza, a non apportare modifiche, nè a dare altra destinazione all'impianto di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.
- 11. ART. 11 Sono vietate le cessioni ed il trasferimento ad altri, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, della concessione di cui al presente decreto, senza la preventiva autorizzazione delle Amministrazioni concedenti.
- 12. ART. 12 La Società concessionaria ha l'obbligo di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburanti. Essa non potrà sospendere l'esercizio dell'impianto di cui al precedente art.1,

- senza la preventiva autorizzazione della Regione Campania Settore Settore Regolazione dei Mercati Centro Direzionale Isola A/6 Napoli.Per gravi ed urgenti ragioni di sicurezza e di interesse pubblico potrà essere ordinata la immediata sospensione dell'esercizio dell'impianto e, se del caso, lo svuotamento dei serbatoi.
- 13. ART. 13 La Società concessionaria è tenuta, a rilasciare formale dichiarazione di piena accettazione delle clausole e delle condizioni contenute negli articoli precedenti precisando che le stesse si intenderanno accettate dalla Società beneficiaria in caso di mancata opposizione entro e non oltre dieci giorni dalla data di ricezione del presente decreto.
- 14. La presente concessione viene trasmessa:
 - 14.1 al Sig. Assessore Trasporti e Viabilità, Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime, Sviluppo Economico;
 - 14.2 al Settore Attività Assistenza sedute di Giunta, Servizio Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali;
 - 14.3 al BURC per la relativa pubblicazione;

Il Dirigente del Settore (Dr. L. Califano)